



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario, relatore
Dott.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dott.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dott. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dott.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR,9/SEZAUT/2020/INPR,07/SEZAUT/2021/INPR,10/SEZAUT/2022/INPR,8/SEZAUT/2023/INPR, 8/SEZAUT/2024/INPR, con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione delle relazioni sul rendiconto degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021,2022 e 2023;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR e 8/SEZAUT/2020/INPR, con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sui bilanci preventivi 2019-2021 e 2020-2022;

VISTE le note istruttorie prot. n. 2409 del 10 aprile 2019 (riferita ai rendiconti finanziari degli anni 2015-2016-2017), prot. 1730 del 1° marzo 2021 (relativa ai rendiconti 2018-2019) e prot. n. 2263 del 22 aprile 2022, rimaste prive di riscontro, sebbene l'ente abbia richiesto proroga e la stessa sia stata accordata;

VISTA la nota prot. n. 5674 del 5 novembre 2024 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Bagaladi (RC) di fornire informazioni, sulla gestione finanziaria degli esercizi 2018/2023;

VISTA la richiesta di proroga pervenuta dall'Ente (prot. n. 7170 del 11.11.2024) concessa da parte del Magistrato istruttore con fissazione del termine al 28 novembre 2024;

VISTA la nota di riscontro dell'ente n. 8128 del 16.12.2024 (prot. Sezione n. 7288/2024) pervenuta con considerevole ritardo rispetto alla data di scadenza della proroga concessa;

VISTA la nota di riscontro del revisore in carica acquisita al prot. n. 7289/2024;

VISTA la determina con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025, il relatore, Referendario Emanuela Friederike Daubler;

FATTO

Nell'ambito delle funzioni di controllo intestate a questa Corte dalle disposizioni di cui all'art. 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, esaminata la documentazione in atti comprensiva dei questionari e dei pareri dell'organo di revisione sui rendiconti nonché dei dati di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e in SIOPE, il Comune di Bagaladi (RC) è stato destinatario di richiesta istruttoria, con la nota richiamata in premessa, finalizzata ad instaurare il contraddittorio e ad acquisire in questo contesto elementi integrativi di valutazione anche di natura documentale.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 266 del 2005 *"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica gli organi di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

Tale adempimento risulta strumentale ai fini dell'esame da compiersi, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sui bilanci preventivi e consuntivi. Il controllo di cui si tratta, alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale, risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria.

Il comma 168 del medesimo art. 1 della legge citata afferma dispone che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive..."*

In termini analoghi l'art. 148 *bis* rubricato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, introdotto dall'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Il comma 3 della succitata previsione normativa dispone, inoltre, che ove venga accertata, dalle Sezioni regionali di controllo, la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli enti locali debbano adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*. I provvedimenti adottati dovranno essere trasmessi alla Sezione affinché possa esserne verificata, nei successivi trenta giorni, l'idoneità alla rimozione delle irregolarità e al ripristino degli equilibri di bilancio. La norma prosegue evidenziando come in caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione resti, *"preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Tanto premesso in termini generali, sotto un profilo squisitamente metodologico la Sezione, facendo riserva di eventuali ulteriori approfondimenti nell'ambito delle verifiche sui successivi rendiconti, evidenzia preliminarmente che l'esame è stato condotto avendo riguardo, principalmente, alla gestione degli esercizi finanziari 2021/2023 soffermandosi, per quelli anteriori, su taluni elementi di particolare rilievo oggetto delle richieste istruttorie predisposte a supporto dei questionari trasmessi dall'Organo di revisione dell'ente.

Quanto sopra in linea con quel principio di continuità del bilancio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e di quella costituzionale, e che integra *"...una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Pertanto, la tenuta dei conti deve rispettare la sequenza temporale degli adempimenti legislativi e amministrativi afferenti al bilancio preventivo e consuntivo perché una sana gestione finanziaria deve tener conto della corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione. Tale determinazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, coinvolgendo l'equilibrio del bilancio il quale, a sua volta, esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. Il fine ultimo del bilancio, difatti, è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari"*

anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale” (Corte costituzionale n. 165/2023). In tal senso si è espressa anche la Sezione delle Autonomie di questa Corte (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR) raccomandando di “avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime», attraverso l’impiego di «metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”.

Tanto premesso, si espongono di seguito le risultanze dell’analisi svolta rilevando preliminarmente come il Comune di **Bagaladi (RC)** non abbia fornito risposta alle note istruttorie, richiamate in premessa, formulate dalla Sezione ai sensi dell’art. 1, comma 166, l. n. 266 del 2005.

Si evidenzia, inoltre, il ritardo con il quale l’ente ha dato riscontro alla nota prot. n. 5674 del 5 novembre 2024 (accertamenti finanziari sulla gestione degli esercizi 2018/2023). Infatti, in ordine alla richiesta di proroga formulata dall’ente con nota prot. n. 7170 del 11.11.2024, il Magistrato istruttore nell’accordarla aveva assegnato un nuovo termine al 28 novembre 2024.

Il riscontro pervenuto datato 16.12.2024 con prot. n. 8128 è stato acquisito al prot. della Sezione n. 7288 del 17.12.2024.

Alla nota istruttoria è stato fornito riscontro anche dal revisore in carica (nota prot. n. 7289/2024), nell’ambito del quale, peraltro, è stato riferito che *“il responsabile finanziario che presta la sua opera a scavalco, al fine di adempiere ha dato incarico a professionista esterno per la redazione dei chiarimenti. Allo stato attuale al 13 dicembre la relazione risulta in via di definizione anche se fuori termine della proroga concessa. I chiarimenti richiesti richiedono a parere del sottoscritto un’attenta e oculata attenzione, nei pareri espressi per gli esercizi 2021 2022 2023 sono state sempre evidenziati alcune criticità invitando l’ente ad allinearsi e adottare le relative operazioni tecnico contabile in merito”.*

Numerosi gli allegati trasmessi.

In merito ai reiterati inadempimenti il Collegio evidenzia come gli stessi abbiano precluso, il dispiegarsi di un più efficace controllo su diversi aspetti oggetto di esame limitando fortemente le attività di verifica e controllo sui rendiconti intestate a questa Corte.

1. Approvazione rendiconti della gestione

L'analisi effettuata ha rivelato come possa dirsi prassi consolidata l'approvazione tardiva dei rendiconti della gestione, rispetto al termine normativamente previsto, per tutti gli esercizi in esame.

Il ritardo si rileva anche con riferimento alle annualità per le quali la scadenza, (normativamente prevista al 30 aprile dell'esercizio successivo) è stata prorogata per eventi eccezionali (ad es. esercizi 2019 e 2020).

La tabella che segue ne fornisce la rappresentazione sintetica.

Anno del Rendiconto	Scadenza normativa (comprese le proroghe) x approvazione	Data approvazione effettiva
2018	30/04/2019	23/05/2019
2019	30/06/2020	02/07/2020
2020	31/07/2021	05/08/2021
2021	30/04/2022	12/05/2022
2022	30/04/2023	29/05/2023
2023	30/04/2024	31/05/2024

Fonte: elaborazioni su delibere cc approvazione consuntivo anni vari

Sotto tale profilo si evidenzia la rilevanza che il rispetto del termine previsto dal legislatore per l'approvazione del rendiconto e, più in generale dei documenti di bilancio, riveste ai fini del fisiologico sviluppo di un corretto ciclo di bilancio in quanto il rendiconto *"...oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria"* (ex plurimis Sezione Lombardia deliberazioni n. 10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE).

Sul punto, l'ente ha dedotto: *"...la convocazione relativa alle approvazioni dei seguenti rendiconti è stata fatta sempre entro i limiti della scadenza, ma purtroppo per motivi organizzativi tra i vari uffici dell'ente, considerato che i responsabili sono quasi tutti in convenzione o a scavalco, nella comunicazione dei vari dati per la redazione dei rendiconti non si riesce mai a rispettare le varie scadenze"*.

2. Analisi della gestione di cassa

Avuto riguardo alla situazione di cassa l'analisi espletata in sede istruttoria aveva lasciato emergere per tutto il periodo 2018-2023 (cfr. pareri del revisore sui relativi consuntivi) una situazione alquanto confusa, come peraltro, testimoniato dall'esigenza da parte del comune, tenuto conto dei requisiti normativi stringenti sul punto, di conferire incarico a professionista esterno al fine di dare riscontro alle richieste formulate dal magistrato istruttore. La mancata chiarezza, già evidenziata nella nota istruttoria trasmessa al comune, rendeva necessaria l'acquisizione delle determinazioni del responsabile finanziario di quantificazione delle risorse vincolate.

In sede di riscontro, tuttavia, è stata prodotta unicamente la determina del responsabile finanziario n. 5 del 1.3.2021 riferita alla quantificazione delle risorse vincolate alla medesima data (pari ad € 141.505,02) e il rendiconto del tesoriere (di cui all'art. 209, co. 3 bis TUEL), recante la situazione analitica dei vincoli di cassa alla fine degli esercizi 2018 e 2019.

Nessuna ulteriore determina di giacenza vincolata è pervenuta. Determinazioni che rivestono particolare rilevanza atteso che le stesse devono recare l'indicazione sia del fondo cassa sia dell'analitica provenienza delle risorse sulle quali grava il vincolo.

Sicché, ferma restando la mancata conciliazione dei dati, nelle diverse annualità oggetto di verifica, dai pareri dell'organo di revisione esaminati emerge non soltanto la mancata valorizzazione della giacenza di cassa e il diverso importo del fondo cassa¹, ma anche la circostanza che, per gli esercizi 2019 e 2020, l'ente non ha *"provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata"*.

Nel parere 2021 si riferiva invece, che l'ente aveva *"provveduto ad aggiornare correttamente la consistenza di cassa vincolata per l'esercizio 2020"*, tuttavia, nell'ambito della verifica di cassa, riferita a tale esercizio, veniva riscontrato che il saldo di cassa al 31.12.2020 riportato dal tesoriere in € 288.107,81 (di cui € 146.225,02 gravati da vincolo) risultava divergente da quello riportato in sede di rendiconto 2020 (€ 326.964,57). Pertanto, *"d'intesa con il responsabile dell'area finanziaria si è deciso di allineare le scritture contabili dell'ente a quanto riportato dal conto del tesoriere, cristallizzando così l'importo al 31.12.2020.....il revisore ha*

¹ dai pareri dell'organo di revisione, è emerso che già a partire dal 1.1.2018, il fondo cassa *"per come riportato dal conto del tesoriere anno 2018, è di € 646.751,25 differente da quanto riportato nel parere del revisore al consuntivo 2017"* (€ 638.122,47), per la presenza di provvisori da regolarizzare (cfr. parere su consuntivo 2018).

invitato il responsabile del servizio a verificare attentamente il disallineamento di tale saldo” (cfr. parere 2021).

Guardando, da ultimo, alle risultanze del questionario sul consuntivo 2023, pervenuto su Con.Te nel mese di novembre 2024, si osserva come la tabella in esso contenuta, riferita alla giacenza vincolata per il triennio 2021/2023, continui a riportare un valore errato della consistenza vincolata per annualità 2021 (€ 146.225,02) in luogo di € 46.369,20.

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	512.811,96 €	568.122,25 €	654.310,11 €
di cui cassa vincolata	146.225,02 €	226.107,02 €	175.673,94 €

In sede istruttoria si evidenziava come, su BDAP, Stato patrimoniale attivo 2023, il fondo cassa da istituto tesoriere, pari ad € 870.342,95, risultasse di ammontare differente sia da quello riportato su SIOPE (prospetto disponibilità liquide), che dalle scritture contabili (€ 654.310,11).

Su tali rilievi è intervenuto il revisore con propria nota di riscontro. In particolare, l'organo di revisione ha preliminarmente ribadito come, in sede di rendiconto 2021, d'intesa con il responsabile del servizio finanziario, i dati fossero stati “cristallizzati” con le risultanze del tesoriere al 31/12/2020.

Ha, quindi, precisato che il valore della cassa vincolata al 31/12/2021, pari ad € 46.369,20 (valore corretto), era stato riportato in modo errato nei pareri 2022 e 2023.

Da ultimo, ha dichiarato che l'importo del fondo cassa da Istituto Tesoriere, come riportato nello SP attivo per l'esercizio 2023 nell'importo di € 873.342,95, è errato. Conseguentemente il revisore ha invitato l'ente ad apportare le dovute rettifiche.

La tabella di sintesi di seguito riportata recante i dati riferiti alla disponibilità di cassa come risultanti da BDAP, SIOPE e parere del revisore rende evidente che sin dall'inizio del 2018, il fondo cassa presenta una diversa consistenza (fatta eccezione per le annualità 2021 e 2022) nelle risultanze della documentazione e delle banche dati consultate:

Anno		BDAP	SIOPE	Parere del Revisore	Stato Patrimoniale BDAP
2017	Fine anno				
	Inizio anno	646.751,25	638.122,47	646.751,25	
2018	Fine anno	721.564,52	742.256,90	781.099,91	
	Inizio anno	781.099,91	742.256,90	646.751,25	
2019	Fine anno	406.555,11	367.698,35	406.555,11	406.555,11
	Inizio anno	406.555,11	367.698,35	406.555,11	
2020	Fine anno	326.964,57	288.107,81	326.964,57	326.964,57
	Inizio anno	288.107,81	288.107,81	288.107,81	
2021	Fine anno	512.811,96	512.811,96	512.811,96	512.811,96
	Inizio anno	512.811,96	512.811,96	512.811,96	
2022	Fine anno	568.122,25	568.122,25	568.122,25	568.122,25
	Inizio anno	568.122,25	568.122,25	568.122,25	
2023	Fine anno	654.310,11	654.310,11	non leggibile	870.342,95
	Inizio anno				

L'analisi espletata lascia trasparire una gestione di cassa confusa, come dimostra la mancata coincidenza del fondo cassa per via di provvisori di entrata ed uscita da regolarizzare. In relazione a tali provvisori si manifestano perplessità circa l'effettiva regolarizzazione tenuto conto del tenore delle affermazioni del revisore contenute nella propria nota ove espressamente dichiara che *"...da verifica sul SIOPE risultano incassi e ordinativi da regolarizzare alla data odierna"* (si presume la data di riscontro dell'ente). Incongruenze continuano a palesarsi anche con riferimento al 2023 atteso che il fondo cassa da Tesoriere presenta una diversa consistenza rispetto all'importo iscritto nello SP attivo come risultante da BDAP, dalle scritture contabili e da SIOPE (il revisore lo ha ritenuto un errore da rettificare).

Il quadro delineato induce a manifestare forti perplessità circa la corretta quantificazione operata dal responsabile finanziario nella determinazione della giacenza vincolata.

Sul punto giova sottolineare la rilevanza che una corretta quantificazione della giacenza vincolata di cassa unitamente ad una costante e ordinata gestione della stessa espliciti ai fini della correttezza dei saldi nell'ambito delle verifiche di cassa trimestrale e annuale.

A ciò si aggiunga che l'utilizzo di somme vincolate comporta, peraltro, le limitazioni previste dall'art. 187 comma 3-bis nell'ipotesi di applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Osservazioni: Il Collegio richiama l'attenzione del comune sulla necessità di attendere ad una corretta e puntuale quantificazione della giacenza vincolata da operare attraverso l'adozione della determina di cui al punto 10.6 dell'allegato 4/2.

Al tempo stesso l'ente dovrà adottare un sistema di rilevazione contabile delle entrate con vincolo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 180 e 185 TUEL e monitorare, con le

verifiche di cassa trimestrali, le scritture dell'ente e del tesoriere, al fine precipuo di conseguire la corretta conciliazione delle disponibilità liquide vincolate.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione. Verifica del ripiano

La tabella che segue reca la composizione ed evoluzione del risultato di amministrazione nel periodo oggetto di esame

Risultato di amministrazione Comune di BAGALADI	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
fondo cassa al 1/1	646.751,25	781.099,91	406.555,11	288.107,81	512.811,96	568.122,25
riscossioni complessive	1.606.306,02	1.171.453,10	1.658.672,20	2.133.093,08	2.009.751,68	2.849.926,08
pagamenti complessivi	1.531.492,75	1.545.997,90	1.738.262,74	1.908.388,93	1.954.441,39	2.763.738,22
fondo cassa al 31.12	721.564,52	406.555,11	326.964,57	512.811,96	568.122,25	654.310,11
residui attivi	3.136.120,56	6.172.255,85	6.500.622,07	6.084.637,44	6.429.021,17	6.227.373,67
residui passivi	3.496.173,14	5.968.227,28	5.479.961,36	5.284.870,81	5.675.741,24	5.130.459,61
saldo dei residui	- 360.052,58	204.028,57	1.020.660,71	799.766,63	753.279,93	1.096.914,06
FPV spesa corrente						14.228,58
FPV spesa conto capitale						113.375,95
risultato amministrazione 31/12	361.511,94	610.583,68	1.347.625,28	1.312.578,59	1.321.402,18	1.623.619,64
parte accantonata di cui:	236.013,90	815.572,89	1.544.028,40	1.490.165,45	1.483.731,55	1.236.094,10
FCDE	232.761,20	812.320,19	1.094.213,75	1.029.700,06	996.134,73	733.022,03
FAL			445.911,21	443.873,06	432.226,60	420.437,35
fondo contenzioso						
fondo indennità fine mandato						
fondo perdite società partecipate						
altri accantonamenti	3.252,70	3.252,70	3.903,44	16.592,33	55.370,22	82.634,72
parte vincolata di cui:	-	-	-	-	-	533.297,08
vincoli da legge e principi contabili						
vincoli da trasferimenti						533.297,08
vincoli da mutui						
vincoli attribuiti dall'Ente						
parte destinata agli investimenti	-	-	-	-	-	-
PARTE DISPONIBILE	125.498,04	- 204.989,21	- 196.403,12	- 177.586,86	- 162.329,37	- 145.771,54

Come si può notare il risultato di amministrazione sempre positivo evidenzia un andamento incrementale.

Tenuto conto degli accantonamenti e dei vincoli il totale parte disponibile, a far data dall'esercizio 2019, si presenta di segno negativo. Nel succedersi degli esercizi il disavanzo appare in miglioramento.

Come già osservato nella parte della presente delibera riservata alla gestione di cassa, per taluni esercizi il valore del fondo cassa finale 2018 ed iniziale 2019, finale 2020 ed iniziale 2021 (riquadri in giallo) evidenzia discrasie addebitate dall'ente, nel riscontro istruttorio offerto, ad *"un mal funzionamento delle riprese di chiusura ed apertura dei vari anni"*. Peraltro,

sul punto, è stato ancora precisato che *“non sono state adottate variazioni con delibera di consiglio che giustifichino le citate discrasie”*.

Quanto sopra, al di là della generale situazione di confusione contabile, già stigmatizzata nelle pagine che precedono, pone in dubbio la corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione degli esercizi 2019 e 2021 con inevitabili refluenze in termini di maggior disavanzo e di correlata quota da ripianare.

A tale conclusione contribuisce, peraltro, la sussistenza di poste di entrate e di uscita di remota provenienza e risultate ancora da regolarizzare.

In tale quadro assume particolare pregnanza, la mancata conciliazione del fondo cassa finale 2018 con quello iniziale dell'esercizio 2019, tenuto conto, peraltro, del disavanzo maturato in tale ultimo esercizio in ragione del mutato metodo di calcolo del FCDE.

L'esame delle scritture contabili ha, poi, posto in luce un consistente aumento di residui, alla fine dell'esercizio 2019 (rispetto al 2018), imputabile alla gestione degli investimenti, cui non ha fatto seguito, quantomeno fino al 2022, la costituzione del FPV. L'aumento è commisurato al 97% ca. per le partite residuali attive e al 71% ca. per i residui passivi.

La mancata costituzione del fondo è stata giustificata asserendo gli uffici tecnici *“non hanno mai prodotto alcun cronoprogramma dei vari investimenti”*.

Sul punto si rileva la violazione del principio contabile 5.4.4 dell'allegato 4/2, a mente del quale *“.....il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati”*.

Nonostante gli svariati richiami sul punto da parte dell'organo di revisione, il FPV risulta costituito soltanto nel 2023 (sia in parte corrente che in parte capitale), pur in presenza, dal 2019, di movimentazioni afferenti alla gestione degli investimenti.

Alle articolate richieste di chiarimenti formulate in fase istruttoria, non sono stati forniti adeguati riscontri. All'ente veniva richiesto, infatti, di:

- certificare se la costituzione del FPV di parte capitale, nel 2023, fosse avvenuta attraverso un cronoprogramma, fondato sulla corretta reimputazione delle entrate e delle spese;
- garantire che alla base dell'iscrizione nel bilancio di previsione delle entrate in c/capitale ci fossero i decreti di assegnazioni delle risorse ovvero indicare le ulteriori fonti di finanziamento;
- ragguagliare sulla considerevole presenza di residui attivi e passivi di parte capitale, conservati alla fine dell'esercizio 2023, per € 4.188.922.69 in parte entrata (titolo IV) e per € 3.755.984.56 in parte uscita (titolo II), nella considerazione che alle obbligazioni giuridicamente perfezionate sarebbero dovute conseguire riscossioni e pagamenti nell'esercizio di imputazione.

Alla luce di quanto sopra rappresentato si rileva una errata imputazione dell'esigibilità delle entrate e delle spese. Difatti, il *modus operandi* dell'ente non appare conforme al principio contabile applicato, tenuto conto della circostanza che, pur in presenza di risorse di parte capitale, non è stato costituito alcun FPV. Il fondo di cui si tratta è uno strumento fondamentale di programmazione delle risorse, e perciò stesso, essenziale per garantire l'applicazione del principio della "*competenza finanziaria potenziata*" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità (principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 punto 5.4).

** * **

L'analisi delle scritture contabili ha rivelato, altresì, che i residui finali 2018, dei titoli I e II (rispettivamente pari ad € 1.851.218,61 ed € 1.601.770,60) sono stati riportati all'inizio del 2019, per importi diversi rispettivamente pari ad € 2.623.609,46 ed € 829.379,75. Alla richiesta istruttoria di fornire motivazioni è stato fornito riscontro mediante produzione dei prospetti per gli anni 2018/2023, riferiti ai residui iniziali e finali², i quali confermano la circostanza che le scritture contabili dell'esercizio 2019 riportano un'errata rilevazione dei residui passivi di inizio esercizio, per i titoli I e II, con conseguente impatto anche sugli esercizi finanziari successivi.

** * **

² (stampa di supporto al parere sulla delibera di "riaccertamento ordinario dei residui")

Proseguendo nell'analisi di seguito si esporranno gli esiti della disamina effettuata su altre specifiche voci che compongono il risultato di amministrazione.

FAL

In fase istruttoria era stato chiesto di fornire chiarimenti in ordine all'assenza del FAL in seno alle risultanze dell'esercizio finanziario 2019, annualità in cui doveva essere data separata evidenza del FAL e del FCDE. Nella medesima sede venivano, altresì, richieste specificazioni di dettaglio circa la consistenza del FAL nell'esercizio 2020, pari ad € 445.911,21.

Ai fini della verifica della congruità dell'accantonamento a FAL, veniva richiesto all'amministrazione comunale di Bagaladi, di indicare le anticipazioni di liquidità percepite a qualunque titolo, a partire dall'esercizio 2013 fino a tutto il 2023, con contestuale trasmissione dei correlati piani di ammortamento.

Tuttavia, sebbene nel riscontro l'ente abbia riferito di avere trasmesso *"la documentazione inerente a tutte le anticipazioni percepite a qualunque titolo a tutto il 2023, corredate dai piani di ammortamento..."*, nessun piano di ammortamento è stato rinvenuto nei vari allegati trasmessi. E' stato prodotto unicamente il contratto afferente alle risorse di cui al d.l. 34/2020.

L'esame della documentazione in atti rivela che l'Ente ha percepito anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. n. 35/2013 per un importo di € 65.646,76 (cfr. prospetto Liquidità per Debiti della PA – D.L. 35/2013 - Istruttorie positive).

Dal parere del revisore per l'esercizio 2016 (pag. 31), poi, è emerso che *"L'ente ha ottenuto nel 2016 ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di euro 138.099,32 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsì con un piano di ammortamento a rate costanti di anni trenta (30)..... L'anticipazione è stata rilevata come indicato nell'art 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015"*.

Dal parere reso sul consuntivo 2021 è emerso che l'ente ha ottenuto ai sensi dell'art. 116 del d.l. 34/2020 un'anticipazione di liquidità per € 386.285,30 da destinare ai debiti certi ed esigibili al 31.12.2019.

L'assenza di idoneo e completo riscontro sul punto non consente di affermare con assoluta certezza l'insussistenza di ulteriori risorse percepite dall'amministrazione comunale così

come l'assenza dei piani ammortamento preclude la verifica di congruità dell'accantonamento operato.

Osservazioni conclusive: In merito all'assenza del FAL nell'esercizio 2019, tenuto conto del riscontro offerto dall'ente, trova conferma il mancato accantonamento (cui l'ente era tenuto per effetto della normativa vigente e degli arresti della Corte costituzionale³), con effetti sul risultato di amministrazione. L'inserimento di tale posta, infatti, nelle risultanze avrebbe determinato un aumento del disavanzo, già rilevato nella misura di € 204.989,21.

Quanto poi, alla consistenza del FAL nell'esercizio 2020, pari ad € 445.911,21, la carente documentazione preclude ogni valutazione in termini di congruità del fondo. Su tale profilo la Sezione si riserva di effettuare specifico ed ulteriore approfondimento nel prossimo ciclo di controlli.

FCDE

In fase istruttoria è stato chiesto all'ente di produrre il prospetto di calcolo analitico del fondo per gli esercizi 2019/2023, con la specificazione delle singole poste di bilancio prese in considerazione. Scendendo su un piano di dettaglio si chiedeva di indicare le singole risorse individuate, esponendo per ciascuna di esse i residui attivi iniziali e le riscossioni in c/residui di ciascun esercizio 2015/2023 e di trasmettere stralcio della Nota integrativa al bilancio che illustrasse le motivazioni del mancato accantonamento per i crediti non considerati di dubbia esazione.

L'ente ha trasmesso unicamente i prospetti di calcolo analitico, a partire dall'esercizio 2018 e fino a tutto il 2023 omettendo di produrre lo stralcio delle Note integrative.

Dalla documentazione emerge che le risorse utilizzate per il calcolo del FCDE afferiscono sostanzialmente al servizio idrico integrato e alla TARSU/TARI.

A fini di verifica è stata elaborata la seguente tabella riferita all'incidenza percentuale del FCDE accantonato in ogni esercizio, sull'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III:

copertura dei residui attivi correnti (propri) con FCDE						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FCDE accantonato in RA	232.761,20	812.320,19	1.094.213,75	1.029.700,06	996.134,73	733.022,03
Residui attivi del titolo I	520.646,00	710.625,65	847.734,24	658.823,72	845.360,26	923.261,26
residui attivi del titolo III	889.701,06	1.237.570,97	1.251.229,47	1.121.164,44	926.054,10	696.122,34
Totale residui attivi correnti propri	1.410.347,06	1.948.196,62	2.098.963,71	1.779.988,16	1.771.414,36	1.619.383,60
% copertura	16,50	41,70	52,13	57,85	56,23	45,27

³ Sent. 4/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto, del d.l. 78/2015.

L'elaborazione evidenzia che la percentuale di incidenza è passata dal 16,50% del 2018 al 41,70% del 2019, in virtù del mutato metodo di calcolo del FCDE, da semplificato ad ordinario. In tale occasione, peraltro, il comune non ha proceduto a svalutare le risorse del titolo I (cfr. prospetto FCDE di BDAP) nel loro complesso. Avvalendosi, infatti, del principio contabile 3.7, dichiara di aver accertato per cassa entrate della tipologia 101, per importo considerevole. Con la conseguenza che soltanto le risorse afferenti al SII sono state poste alla base del calcolo del fondo.

Contrariamente a quanto dedotto, in ordine alla risorsa TARSU/TARI, si rileva in tutti gli esercizi esaminati, ivi compreso il 2019, la presenza di consistenti residui iniziali e finali. A ciò si aggiunga che dal prospetto di calcolo per l'annualità 2019 (fornito dall'ente) è emerso un ulteriore importo, (€ 60.218,34, calcolato con il metodo A), considerato nel calcolo ma non inserito, poi, nelle risorse del FCDE rilevato nella composizione del risultato finanziario. Da quanto sopra scaturisce, quale conseguenza, il fatto che l'incidenza del fondo, in tale esercizio, perciò, avrebbe dovuto assumere una maggiore consistenza. Analogamente la mancata considerazione ai fini del calcolo delle risorse TARI avrebbe determinato un differenziale da ripianare, a titolo di disavanzo da calcolo FCDE, più elevato.

L'andamento percentuale dei residui attivi dei titoli I e III, poi, palesa l'insufficiente copertura offerta dal FCDE dell'esercizio 2020 (52,13%), a fronte di un incremento dei residui attivi propri rispetto agli esercizi 2021 e 2022, in disparte l'esercizio 2019 (caso a sé il FCDE per l'esercizio 2018 calcolato con metodo semplificato). Analoga condizione si verifica nel 2023 ove la copertura in termini percentuali (45,27%), rispetto al precedente biennio appare in diminuzione.

Sotto tale aspetto la simulazione elaborata del calcolo del FCDE degli ultimi due esercizi, ovvero 2022 e 2023, ha confermato l'esame ovvero l'inadeguatezza del FCDE avendo posto in evidenza che lo stesso, partitamente per esercizio, avrebbe dovuto avere un ammontare quanto più possibile prossimo all'importo di 1.527.820,69 (2022⁴) ed € 1.419.045,77 (2023⁵). Di seguito si riporta l'elaborazione effettuata per entrambi gli esercizi:

⁴ Dal prospetto allegato c) al Rendiconto - Fondo crediti di dubbia esigibilità, si rileva che il fondo accantonato nell'esercizio 2022 è pari ad euro 207.053,97 al Titolo I Tipologia 101 ed euro 789.080,76 al Titolo III Tipologia 100. Rapportando i residui finali dell'esercizio 2022 al completamento a 100 della media di riscossione dei residui attivi iniziali dell'ultimo quinquennio, il FCDE avrebbe dovuto essere rispettivamente pari ad euro 684.910,88 (845.360,26 x 81,02%) ed euro 842.909,81 (924.040,57 x 91,22%).

⁵ Dal prospetto allegato c) al Rendiconto - Fondo crediti di dubbia esigibilità, si rileva che il fondo accantonato nell'esercizio 2023 è pari ad euro 263.979,07 al Titolo I Tipologia 101 ed euro 469.042,96 al Titolo III Tipologia 100. Rapportando i residui finali dell'esercizio 2023

esercizio 2022

% Capacità riscossione dei Residui Attivi Iniziali

Ente	Livello 1 PDCI	Livello 2 PDCI	Livello 3 PDCI	Livello 4 PDCI	% riscossione su residui					media	compl. a 100
					2018	2019	2020	2021	2022		
Totale					19,97%	10,37%	4,03%	15,46%	15,59%	13,08%	86,92%
COMUNE DI BAGALADI					19,97%	10,37%	4,03%	15,46%	15,59%	13,08%	86,92%
	E.1.00.00.00.000 - Entrate correnti di natura tributaria,				32,15%	27,96%	6,98%	21,16%	13,66%	20,38%	79,62%
	E.1.01.00.00.000 - Tributi				30,10%	29,48%	7,43%	14,25%	13,64%	18,98%	81,02%
	E.1.03.00.00.000 - Fondi perequativi				99,86%	0,00%	3,76%	99,06%	34,63%	47,46%	52,54%
	E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie				12,65%	0,07%	2,34%	11,60%	16,73%	8,68%	91,32%
	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi				12,86%	0,07%	2,36%	11,70%	16,93%	8,78%	91,22%
	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di										
	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti						0,00%	9,29%	0,00%	3,10%	96,90%

Stock dei Residui Attivi Finali

Ente	Livello 1 PDCI	Livello 2 PDCI	Livello 3 PDCI	Livello 4 PDCI	Residui finali				
					2018	2019	2020	2021	2022
Totale					1.410.347,06	1.948.196,62	2.098.963,71	1.779.988,16	1.771.414,36
COMUNE DI BAGALADI					1.410.347,06	1.948.196,62	2.098.963,71	1.779.988,16	1.771.414,36
	E.1.00.00.00.000 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e				520.646,00	710.625,65	847.734,24	658.823,72	845.360,26
	E.1.01.00.00.000 - Tributi				493.785,76	623.150,05	778.663,03	658.173,20	845.360,26
	E.1.03.00.00.000 - Fondi perequativi				26.860,24	87.475,60	69.071,21	650,52	0,00
	E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie				889.701,06	1.237.570,97	1.251.229,47	1.121.164,44	926.054,10
	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla				878.732,51	1.225.381,42	1.238.864,21	1.108.055,20	924.040,57
	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi				10.968,55	10.968,55	11.144,26	11.144,24	48,53
	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	1.221,00	1.221,00	1.965,00	1.965,00

Esercizio 2023

% Capacità riscossione dei Residui Attivi Iniziali

Ente	Livello 1 PDCI	Livello 2 PDCI	Livello 3 PDCI	Livello 4 PDCI	% riscossione su residui					media	compl. a 100
					2019	2020	2021	2022	2023		
Totale					10,37%	4,03%	15,46%	15,59%	15,05%	12,10%	87,90%
COMUNE DI BAGALADI					10,37%	4,03%	15,46%	15,59%	15,05%	12,10%	87,90%
	E.1.00.00.00.000 - Entrate correnti di natura tributaria,				27,96%	6,98%	21,16%	13,66%	9,94%	15,94%	84,06%
	E.1.01.00.00.000 - Tributi				29,48%	7,43%	14,25%	13,64%	9,94%	14,95%	85,05%
	E.1.01.01.00.000 - Imposte, tasse e				29,48%	7,43%	14,25%	13,64%	9,94%	14,95%	85,05%
	E.1.03.00.00.000 - Fondi perequativi				0,00%	3,76%	99,06%	34,63%		34,36%	65,64%
	E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie				0,07%	2,34%	11,60%	16,73%	19,71%	10,09%	89,91%
	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi				0,07%	2,36%	11,70%	16,93%	19,76%	10,16%	89,84%
	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di										
	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti					0,00%	9,29%	0,00%	0,00%	2,32%	97,68%

Stock dei Residui Attivi Finali

Ente	Livello 1 PDCI	Livello 2 PDCI	Livello 3 PDCI	Livello 4 PDCI	Residui finali				
					2019	2020	2021	2022	2023
Totale					1.948.196,62	2.098.963,71	1.779.988,16	1.771.414,36	1.629.383,60
COMUNE DI BAGALADI					1.948.196,62	2.098.963,71	1.779.988,16	1.771.414,36	1.629.383,60
	E.1.00.00.00.000 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e				710.625,65	847.734,24	658.823,72	845.360,26	933.261,26
	E.1.01.00.00.000 - Tributi				623.150,05	778.663,03	658.173,20	845.360,26	933.261,26
	E.1.03.00.00.000 - Fondi perequativi				87.475,60	69.071,21	650,52	0,00	0,00
	E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie				1.237.570,97	1.251.229,47	1.121.164,44	926.054,10	696.122,34
	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla				1.225.381,42	1.238.864,21	1.108.055,20	924.040,57	696.023,01
	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi				10.968,55	11.144,26	11.144,24	48,53	99,33
	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti				1.221,00	1.221,00	1.965,00	1.965,00	0,00

al completamento a 100 della media di riscossione dei residui attivi iniziali dell'ultimo quinquennio, il FCDE avrebbe dovuto essere rispettivamente pari ad euro 793.738,70 (933.261,26 x 85,05%) ed euro 625.307,07 (696.023,01 x 89,84%).

FGDC

Atteso il mancato accantonamento nel 2021 del fondo garanzia debiti commerciali, in fase istruttoria si chiedeva all'ente di dimostrare l'assenza dei presupposti, di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b) della legge n. 145/2018, nella suddetta annualità.

Nel riscontro istruttorio offerto l'Ente ha dedotto quanto segue: *"in merito alla mancata indicazione nel 2021 dell'accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, si evidenzia...che all'atto della redazione del bilancio di previsione è stato correttamente previsto il suddetto fondo appostandolo in apposito capitolo così come si evince da prospetto allegato. Purtroppo per mero errore di riporto non è stato riportato nell'accantonamento al risultato di amministrazione"*.

L'assenza dell'importo di € 11.534,50 (come indicato nell'allegato prospetto dell'ente) ha inficiato per l'esercizio 2021 la parte disponibile del RA.

Fondo contenzioso

Nessun importo risulta accantonato, a partire dall'esercizio 2019 fino a tutto il 2023, a titolo di **fondo contenzioso**, sebbene gravassero sul fondo cassa, vincoli per pignoramenti. Il revisore, nell'ambito del parere reso sul consuntivo 2023, così si esprimeva avuto riguardo al fondo contenzioso: *"L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue. L'ente non ha ritenuto istituire tale fondo in quanto al momento non ha vertenze che possano rappresentare una minaccia per l'Ente e si è dotato di una figura professionale nel settore amministrativo al fine di arginare qualsiasi controversia"*.

A quanto sopra aggiungeva *".....non risulta acceso, pertanto è indispensabile che il responsabile dell'ufficio preposto provveda a monitorare le vertenze legali in essere...."*.

L'ente non ha prodotto la richiesta relazione sullo stato del contenzioso al 31/12/2023, in ciò evidentemente confermando l'assenza di controversie.

Si richiama l'attenzione dell'ente ad effettuare con costanza e particolare cura la ricognizione del contenzioso al fine di evitare situazioni di squilibrio.

Fondo indennità di fine mandato

Nel risultato di amministrazione non compaiono accantonamenti a titolo di fondo indennità di fine mandato del Sindaco (cfr. allegati a1), sebbene nei pareri del revisore, per gli esercizi

2020/2023, si rinveniva traccia del calcolo, che tuttavia non trova rispondenza nelle diverse voci esposte nell'allegato a1.

L'ente nel confermare quanto sopra rilevato ha manifestato l'intendimento di voler provvedere *"nel rendiconto 2024, appostando l'intera somma relativa a tutti gli anni, a partire dall'inizio del mandato"*.

Parte vincolata

La mancata valorizzazione di **vincoli**, per tutto il periodo 2018/2022, nel risultato di amministrazione suscita perplessità tenuto conto, peraltro, della sussistenza di importi consistenti di giacenza vincolata in tutto il periodo (quanto meno pari a quanto attestato dal revisore nei propri pareri), pur nella considerazione che non vi sia esatta sovrapponibilità tra la giacenza vincolata di cassa e i vincoli presenti nel RA.

Avuto riguardo ai vincoli costituiti nel 2023 il revisore così si esprime: *"è altresì, importante che l'area tecnica provveda a seguire pedissequamente i cronoprogrammi delle opere, ponendo una attenzione particolare alla rendicontazione e gestione specie per quanto attiene i progetti del PNRC e PNC. Le somme accantonate nel risultato di amministrazione pari a 533.297,09 sono elencate nel prospetto analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione dell'anno 2023....."*.

Per alcune di tali risorse, esplicitamente indicate, è stato dichiarato che doveva essere costituito il FPV e che per errore l'adempimento contabile non è stato eseguito.... *"pertanto occorre procedere sinergicamente tra area tecnica e finanziaria al fine di ristabilire la dovuta chiarezza degli iter burocratici"*.

** * **

In fase istruttoria l'esame delle scritture contabili ha rivelato l'omessa applicazione in parte spesa, nell'esercizio 2019, della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari ad € 2.050,75, con conseguente illegittima espansione della spesa. Alla richiesta volta a fornire chiarimenti sul punto l'ente ha dedotto che l'omessa applicazione è ascrivibile a mero errore di riporto contabile.

Nessun chiarimento è invece pervenuto in merito alla quota di disavanzo applicata, per il 2020, per l'importo di € 7.477,00 di cui permane incerta la natura e composizione.

Osservazioni conclusive: Il riscontro fornito dall'ente non ha apportato un contributo tale da far ritenere superate talune criticità come sopra enucleate in merito al FPV, al FCDE, al

FAL e alla quota non applicata del disavanzo da riaccertamento straordinario con effetti sul risultato di amministrazione del 2019 in termini di potenziale sottostima.

Inoltre, l'assenza di specifici accantonamenti (FGDC, indennità fine mandato, ecc.) unitamente alla mancata costituzione del FPV ha inficiato anche i risultati degli esercizi successivi.

3.1. Verifica ripiano disavanzo

Verifica disavanzo al 31.12 effettuata da scritture contabili	
VERIFICA DISAVANZO AL 31.12.2018	
PARTE DISPONIBILE al 31.12.2017 (A)	5.323,89
quota applicata/spesata nell'esercizio 2018 (B)	2.050,75
disavanzo massimo da garantire al 31.12.2018 (c=a-b)	3.273,14
parte disponibile al 31.12.2018 (d)	125.498,04
Disavanzo/avanzo al 31.12.2018 (e=d-c)	122.224,90
VERIFICA DISAVANZO AL 31.12.2019	
PARTE DISPONIBILE al 31.12.2018(A)	125.498,04
quota non applicata nell'esercizio 2019 (B)	2.050,75
disavanzo massimo da garantire al 31.12.2019 (c=a-b)	123.447,29
parte disponibile al 31.12.2019 (d)	- 204.989,21
Disavanzo/avanzo al 31.12.2019 (e=d-c)	- 204.989,21
VERIFICA DISAVANZO AL 31.12.2020	
PARTE DISPONIBILE al 31.12.2019 (A)	- 204.989,21
quota applicata/spesata nell'esercizio 2020 (B)	7.477,00
disavanzo massimo da garantire al 31.12.2020 (c=a-b)	- 197.512,21
parte disponibile al 31.12.2020 (d)	- 196.403,12
disavanzo/Avanzo al 31.12.2020 (e=d-c)	1.109,09
VERIFICA DISAVANZO AL 31.12.2021	
PARTE DISPONIBILE al 31.12.2020 (A)	- 196.403,12
quota applicata/spesata nell'esercizio 2021 (B)	15.716,70
disavanzo massimo da garantire al 31.12.2021 (c=a-b)	- 180.686,42
parte disponibile al 31.12.2021 (d)	- 177.586,86
Disavanzo da ripianare al 31.12.2021 (e=d-c)	3.099,56
VERIFICA DISAVANZO AL 31.12.2022	
PARTE DISPONIBILE al 31.12.2021 (A)	- 177.586,86
quota applicata/spesata nell'esercizio 2022 (B)	15.716,70
disavanzo massimo da garantire al 31.12.2022 (c=a-b)	- 161.870,16
parte disponibile al 31.12.2022 (d)	- 162.329,37
Disavanzo/avanzo al 31.12.2022 (e=d-c)	- 459,21
VERIFICA DISAVANZO AL 31.12.2023	
PARTE DISPONIBILE al 31.12.2022 (A)	- 162.329,37
quota applicata/spesata nell'esercizio 2023 (B)	15.716,70
disavanzo massimo da garantire al 31.12.2023 (c=a-b)	- 146.612,67
parte disponibile al 31.12.2023 (d)	- 145.771,54
Disavanzo/avanzo al 31.12.2023 (e=d-c)	841,13

Dalla verifica della parte disponibile del RA 2018-2023, è emerso che l'ente nell'esercizio 2022 non ha integralmente ripianato le quote del disavanzo applicate al bilancio (€

15.716,70). Difatti a fronte di un disavanzo massimo da garantire pari ad € -161.870,16, l'ente ha conseguito una parte disponibile effettiva pari ad € -162.329,37 con una differenza non ripianata di euro € 459,21. Tale importo non è risultato, altresì, speso nell'esercizio immediatamente successivo, laddove si rinviene solo la quota da riaccertamento straordinario e la quota (sulla quale peraltro si nutrono dubbi) del disavanzo derivante dal cambio metodo di calcolo del FCDE. A ciò si aggiunga che l'ente non avendo applicato nell'esercizio 2019 la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento avrebbe dovuto applicarla nell'esercizio successivo in ossequio al principio contabile applicato 9.2.27 All. 4/2 del d.lgs. 118/2011 e alla disciplina di cui all'art. 4 comma 2 del d.m. 2015 che in termini analoghi prevede *"2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, e' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*

4. Analisi della gestione entrata -residui e competenza

L'Organo di revisione nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 ha dichiarato che l'Ente attende alla riscossione diretta delle entrate proprie (IMU, TARSU, proventi acquedotto e canoni di depurazione e fognatura, sanzioni CdS, fitti patrimoniali), sia per la riscossione volontaria che coattiva.

L'andamento, con relativa analisi, dei valori finanziari relativi al periodo 2018/2023 (partitamente per il titolo I e III) tratti dalla banca dati BDAP trova rappresentazione nel prospetto sottostante frutto dell'elaborazione autonoma della Sezione:

Andamento entrate proprie in conto residui e conto competenza												
	TITOLO I						TITOLO III					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
residui iniziali	417.585,02	520.646,00	710.625,65	847.734,24	658.823,72	845.360,26	695.825,55	889.701,06	1.237.570,97	1.251.229,47	1.121.164,44	926.054,10
riscossione c/residui	134.255,37	145.556,20	49.573,25	179.355,90	89.978,76	84.041,85	88.041,49	651,09	28.917,00	145.117,86	187.585,31	182.552,94
%riscossione residui	32,15	27,96	6,98	21,16	13,66	9,94	12,65	0,07	2,34	11,60	16,73	19,71
residui dei residui	283.189,55	370.348,58	487.975,82	475.717,88	468.680,11	657.402,10	607.784,06	887.549,97	1.090.037,76	902.450,60	767.505,57	479.086,11
accertamenti	683.220,16	719.092,91	823.235,89	641.189,16	827.357,33	703.758,82	325.188,69	357.971,33	222.295,64	255.456,45	180.615,34	237.727,69
riscossioni competenza	445.763,71	378.815,84	463.477,47	458.083,32	450.677,18	427.899,66	43.271,69	7.950,33	61.103,93	36.742,61	22.066,81	20.691,46
% riscossione accertamenti	65,24	52,68	56,30	71,44	54,47	60,80	13,31	2,22	27,49	14,38	12,22	8,70
residui comp.	237.456,45	340.277,07	359.758,42	183.105,84	376.680,15	275.859,16	281.917,00	350.021,00	161.191,71	218.713,84	158.548,53	217.036,23
residui complessivi	520.646,00	710.625,65	847.734,24	658.823,72	845.360,26	933.261,26	889.701,06	1.237.570,97	1.251.229,47	1.121.164,44	926.054,10	696.122,34
eliminazione residui	140,10	4.741,22	173.076,58	192.660,46	100.164,85	103.916,31	-	1.500,00	118.616,21	203.661,01	166.073,56	264.415,05

L'esame dei dati restituisce un quadro connotato da forte criticità essendo emersa una capacità di riscossione in c/residui molto bassa, sia per il titolo delle entrate tributarie sia per quelle extratributarie. Le partite residuali del titolo I hanno trovato concretizzazione - nel periodo 2018/2023- mediamente per il 18,64%. *Performance* peggiore segnano le riscossioni del titolo III con un trend medio del 10,54%. Maggiore significatività ai fini dell'analisi condotta assume la circostanza riferita, nel quadriennio 2020/2023, all'eliminazione di residui attivi propri, complessivamente pari, partitamente per titolo, ad € 569.818,20 ed € 752.765,83.

Orbene, il mantenimento dei residui più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente. Una mole così consistente di residui eliminati non può che suscitare perplessità sull'attendibilità degli accertamenti, effettuati in esercizi precedenti a quello in cui si è avuto lo stralcio delle partite residuali.

Volgendo lo sguardo alle riscossioni in conto competenza, si osserva che quelle del titolo I sono state mediamente pari al 60,2%. Sul punto si evidenzia che la percentuale, già di per sé nettamente insufficiente, appare viepiù modesta ove si consideri che in tale titolo trovano allocazione risorse perequative, per le quali l'ente neppure compie azioni attive di riscossione.

A non dissimili conclusioni si perviene con riferimento alla realizzazione in competenza delle entrate del titolo III il cui *target* medio, nel periodo esaminato, si è attestato sul 13,1%. Fondamentale importanza rivestono, nell'ambito delle risorse correnti proprie, i proventi riferiti a TARSU/TARI e servizio idrico. Analizzando i dati estratti dalle scritture contabili analitiche (fornite dall'ente), emerge che alla fine del 2023, i residui attivi riferiti alla TARSU/TARI (€ 357.211,19) integrano il 38% ca. dell'intero ammontare dei residui del titolo I. La percentuale di riscossione degli accertamenti è stata pari a zero mentre quella in conto residui è stata del 19% ca.

Situazione deteriore si riscontra per le risorse del SII. Alla fine del 2023 i residui finali di tale entrata risultano, infatti, pari ad € 567.723,16, come da scritture contabili analitiche, ovvero l'82% ca. dell'intero ammontare dei residui finali del titolo III. La riscossione dell'anno è stata dello zero% mentre in conto residui il *target* registrato è stato del 23% ca.

Recupero evasione tributaria

In adesione alla richiesta formulata in sede istruttoria, l'ente ha prodotto la tabella che di seguito si riporta recante i dati afferenti alle entrate da recupero evasione per l'anno 2023, con annessa gestione dei residui.

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 2023											
	residui al 1.1	risc. c.residui	residui riacc.	residui da riportare	prev. Comp.	acc. C. comp.	risc. c. comp.	residui da rip. Comp.	totale residui	fcde comp	fcde al 31-12-23
recupero evasione ICI-IMU	€ 573.168,78	14.264,58		558.904,20	173.246,77	€ 100.000,00	-	100.000,00	658.904,20		263.979,07
recupero evasione TARI					65000	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00		
proventi idrico integrato											
recupero evasione altri tributi											
Totale	573.168,78		-	558.904,20	238.246,77	130.000,00	-	130.000,00	688.904,20	-	263.979,07

L'analisi dei dati rivela che la percentuale di riscossione di competenza è stata pari a zero euro. Ciò sta a significare che gli accertamenti effettuati nell'anno hanno contribuito al mantenimento degli equilibri, senza, tuttavia, concretizzarsi in riscossioni. Solo l'esiguo importo di € 14.264,58, risulta riscosso in conto residui (corrispondente al 2,49% dei residui iniziali, pari ad € 573.168,78).

Ai fini dell'analisi giova evidenziare, tuttavia, che alcuni dati, comunicati dall'ente con la tabella, non corrispondono a quanto emerso dalle scritture contabili analitiche (richieste in

sede istruttoria). L'importo dei residui attivi iniziali per ICI/IMU, ad esempio, non è pari ad € 573.168,78, bensì € 389.931,91. Valori coincidenti si osservano, invece, con riferimento alla previsione, all'accertamento e alla riscossione dei residui. Quanto poi al recupero evasione TARSU/TARES/TARI l'ente ha comunicato solo gli accertamenti ma non anche i residui iniziali con relative riscossioni. Le scritture contabili lasciano emergere, altresì, la sussistenza di un'ulteriore risorsa riferita a recupero e rubricata "TASI PREGRESSA (2017 e 2018)". Tali elementi lasciano dubitare dell'attendibilità di quanto comunicato.

La tabella che segue riassume le risultanze delle scritture contabili analitiche 2023:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 2023 (come da scritture contabili analitiche)											
	residui al 1.1	risc. c.residui	residui riacc.	residui da riportare	prev. Comp.	acc. C. comp.	risc. c. comp.	residui da rip. Comp.	totale residui	fcde comp	fcde al 31-12-23
IMU ANNI PREGRESSI (2017 E 2018)	389.931,91	14.264,58	- 55.000,00	320.667,33	173.246,77	100.000,00	-	100.000,00	420.667,33		
TASI PREGRESSA (2017 e 2018)	10.665,08	3.332,04	- 665,08	6.667,96	25.000,00	18.000,00	2.190,00	15.810,00	22.477,96		
TARI ANNI PREGRESSI (2016 e 2017)	117.739,51	6.805,34	- 40.000,00	70.934,17	65.000,00	30.000,00	-	30.000,00	100.934,17		
recupero evasione altri tributi											
Totale	518.336,50	24.401,96	- 95.665,08	398.269,46	263.246,77	148.000,00	2.190,00	145.810,00	544.079,46	-	

Il totale dei residui alla fine dell'esercizio 2023 è pari ad € 544.079,46, importo inferiore a quello che risulta all'ente.

Alla luce di quanto sopra appare opportuno porre l'accento sulla caratteristica delle entrate per recupero evasione, che per loro stessa natura sono considerate entrate non ricorrenti che dovrebbero finanziare solo spesa di omologa natura. Infatti, tenuto conto della esigua percentuale di riscossione sia in conto residui (pari, sulla scorta dei dati da scritture contabili, al 4,71%) sia in conto competenza (pari al 1,48%), le spese non ricorrenti da finanziare con tali risorse, non hanno trovato opportuna copertura.

5. Analisi della gestione spesa -residui e competenza

Al fine di verificare l'incidenza della riscossione delle entrate correnti sull'omologa spesa nel periodo 2018-2023, è stata condotta specifica analisi sul Titolo I della spesa corrente.

L'andamento dei pagamenti correnti è riassuntivamente descritto nel seguente prospetto dal quale emerge la mancata conciliazione del complesso dei residui finali 2018 con quelli iniziali esercizio 2019.

TITOLO I						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
residui iniziali	1.206.676,30	2.623.609,46	2.724.394,62	2.081.809,09	1.541.843,55	1.305.987,80
pagamenti c/residui	350.196,60	500.266,67	372.313,75	544.316,97	305.240,53	220.553,06
% pagamenti residui	29,02	19,07	13,67	26,15	19,80	16,89
residui dei residui	845.990,40	2.097.416,35	1.628.998,26	980.697,54	913.891,63	914.935,81
impegni	1.908.636,01	1.329.601,65	1.300.485,78	1.376.034,41	1.410.774,79	1.703.344,15
pagamenti competenza	903.407,80	702.623,38	847.674,95	814.888,40	1.018.678,62	1.255.627,35
% pagamenti di competenza	47,33	52,84	65,18	59,22	72,21	73,72
residui della competenza	1.005.228,21	626.978,27	452.810,83	561.146,01	392.096,17	447.716,80
residui complessivi	1.851.218,61	2.724.394,62	2.081.809,09	1.541.843,55	1.305.987,80	1.362.652,61
eliminazione res pass	10.489,30	25.926,44	723.082,61	556.794,58	322.711,39	170.498,93

In tutto il periodo si osservano basse percentuali di pagamenti correnti in conto residui, rispetto alla consistenza dei correlati residui passivi mantenuti nel titolo I, mediamente pari al 20,8%. L'andamento si presenta anomalo atteso che nel primo triennio 2018/2020 le percentuali sono passate dal 29,02% al 13,67% (passando per un 19,07% dell'annualità intermedia). Analogo trend nel triennio 2021/2023: dal 26,15% del 2021 si è passati al 16,89% del 2023 (esercizio 2022: 19,80).

Al contrario l'andamento dei pagamenti in conto competenza nel triennio, presenta un trend in aumento. Mediamente per tutto il periodo esaminato è stato raggiunto un target del 61,8% di pagamenti su impegni.

Si evidenzia, come già avvenuto sul fronte delle entrate, nella spesa corrente, e sempre per il periodo 2020/2023, una consistente eliminazione di residui passivi. Nel 2020 l'eliminazione si presenta superiore rispetto alle correlate eliminazioni di residui attivi correnti. Per il triennio 2021/2023 invece il riaccertamento di residui attivi è stato superiore a quello dei passivi. La superiore circostanza denota una evidente sovrastima degli accertamenti effettuati in esercizi precedenti, i cui residui, generati dalla mancata riscossione, sono stati ritenuti non più esigibili ovvero prescritti.

Osservazioni: L'analisi condotta consente di affermare che la complessiva situazione delle riscossioni di parte corrente appare connotata da profili di criticità tali da refluire in termini negativi sull'andamento dei flussi di cassa.

Il Collegio richiama l'attenzione dell'ente, anche per le refluenze che le stesse esplicano sui pagamenti, sulla necessità di efficientare l'attività di riscossione con particolare riferimento alle risorse dei titoli I e III dell'entrata, sia in c/residui che in conto competenza.

Anche l'attività di recupero evasione tributaria si presenta quale fattore di criticità per la stabilità finanziaria dell'Ente, atteso che dei consistenti accertamenti, solo una quota minima è stata concretizzata.

È necessario, altresì, che vengano adottate misure idonee ad impedire la decorrenza dei tempi prescrizionali per la riscossione sia delle risorse ordinarie sia delle risorse per recupero evasione tributaria. In tal senso appare significativo l'alto grado di residui attivi eliminati nel triennio 2021/2023.

6. Analisi su anzianità residui

Al 31.12.2023 i residui attivi, provenienti dalla gestione dei residui e al netto delle intervenute variazioni e riscossioni, costituiscono il 78,50% dei complessivi residui iniziali e l'81% ca. dei complessivi residui finali.

La tabella sotto esposta reca la rappresentazione dell'anzianità dei residui attivi per l'esercizio 2023, così come esposta nel parere reso dal revisore:

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
Titolo I		€ 55.894,84	€ 130.387,86	€ 144.392,05	€ 326.727,35	€ 275.859,16	€ 933.261,26
Titolo II		€ 36.045,00		€ 72.078,19	€ 118.651,31	€ 135.779,01	€ 362.553,51
Titolo III	€ 113.003,54	€ 67.531,54	€ 45.947,22	€ 131.088,34	€ 121.514,67	€ 217.036,23	€ 696.121,54
Titolo IV	€ 471.390,22	€ 1.784.658,11	€ 76.703,98	€ 634.251,78	€ 682.468,33	€ 539.450,27	€ 4.188.922,69
Titolo V				€ -			€ -
Titolo VI							€ -
Titolo VII							€ -
Titolo IX			€ -	€ 16.182,23	€ 17.601,40	€ 12.730,24	€ 46.513,87
Totali	€ 584.393,76	€ 1.944.129,49	€ 253.039,06	€ 997.992,59	€ 1.266.963,06	€ 1.180.854,91	€ 6.227.372,87

I complessivi residui precedenti il 2019 (€ 584.393,76), di natura extratributaria e di parte capitale, hanno assunto la consistenza del 12% ca. dei residui conservati (€ 5.046.518,76).

I residui attivi del titolo III costituiscono solo il 2,24% dei conservati, mentre quelli di parte capitale includono una consistente parte di residui attivi riferiti ad esercizi precedenti il 2019, avendo censito un rapporto percentuale del 9,34%.

Sebbene i residui del titolo III incidano in minima parte sul valore complessivo al 31.12.2023, e tenuto conto della natura di tali partite residuali, nel cui ambito trovano allocazione i proventi dell'acquedotto, si invita l'ente a prestare particolare attenzione a tali poste, al fine di scongiurare eventuali prescrizioni o possibili "stralci da mini cartelle".

Anche la presenza di residui attivi di investimento vetusti (€ 471.390,22) è sintomatica di una situazione critica che, peraltro, non trova credibilità nelle omologhe partite residuali passive, di tanto inferiori (€ 192.560,99: cfr. prospetto anzianità dei residui passivi).

** * **

Al 31.12.2023 i residui passivi, provenienti dalla gestione dei residui e al netto di variazioni e pagamenti, costituiscono il 78,85% dei complessivi residui iniziali e l'87% ca. dei complessivi residui finali.

In generale, i residui di investimento (titolo II) sono i più consistenti, e costituiscono il 73% ca. dei residui finali.

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	€ 309.202,24	€ 127.399,21	€ 88.037,18	€ 156.988,88	€ 233.308,30	€ 447.716,80	€ 1.362.652,61
Titolo II	€ 192.560,99	€ 1.670.292,47	€ 66.519,64	€ 740.820,90	€ 881.477,09	€ 204.313,47	€ 3.755.984,56
Titolo III							€ -
Titolo IV							€ -
Titolo V							€ -
Titolo VII	€ 1.358,87			€ 7.513,66		€ 2.949,91	€ 11.822,44
Totale	€ 503.122,10	€ 1.797.691,68	€ 154.556,82	€ 905.323,44	€ 1.114.785,39	€ 654.980,18	€ 5.130.459,61

Più nello specifico, analizzando il contenuto del prospetto appena esposto, che ne fornisce la rappresentazione, è stato osservato un vistoso ammontare di residui passivi correnti vetusti, (€ 309.202,24) ovvero precedenti l'esercizio 2019, che conferma quanto detto dal revisore nel parere sul rendiconto 2023 circa l'andamento dei pagamenti *non in linea con quanto prevede la norma in materia* (cfr. punto della situazione debitoria, cui si fa espresso rinvio). Gli stessi costituiscono il 23% ca. dei complessivi residui passivi correnti al 31.12.2023 (€ 1.362.652,61).

Considerazioni conclusive: Sulla scorta di quanto sopra rilevato, si richiama l'attenzione dell'ente ad operare una corretta "valutazione" in ordine al mantenimento di un credito (punto 9.1, Allegato 4/2 concernente la contabilità finanziaria), che in assenza di valide motivazioni, può costituire presupposto per l'accumulo di partite residuali di difficile realizzazione.

Si rammenta che il mantenimento di residui attivi con anzianità superiore ai tre anni, e più in particolare dei residui attivi ultra-quinquennali (anche ove accantonati a FCDE), necessitano di una motivazione particolarmente rigorosa, dato che appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerta realizzazione, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese si prefigurerebbe come fittizia, con il rischio concreto che ne derivino tensioni di cassa.

Si invita, pertanto, il comune a procedere ad un costante, attento e oculato vaglio delle ragioni del mantenimento dei residui, in particolare di quelli attivi, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 228, comma 3, del TUEL.

7. Situazione debitoria dell'ente e debiti fuori bilancio

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di indicare l'ammontare del debito per il conferimento RSU per gli esercizi 2021/2023 e l'ammontare del debito per il servizio idropotabile per gli stessi esercizi, avendo cura di specificare i pagamenti effettuati, e gli eventuali piani di rateizzazione in essere. Il responsabile finanziario ha riferito che dalle scritture non si evince alcuna situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria per conferimenti in discarica di RSU. Unica situazione debitoria risulta essere quella riferita al congruaggio per il conferimento in discarica annualità 2020/2022 pari ad euro 7.217,80, cifra interamente versata con mandato numero 60 del 30 gennaio 2024.

Nulla è stato riferito, tuttavia, circa l'assolvimento del debito per il servizio idrico nei confronti della regione, il cui valore residuo al 18 ottobre 2024 risulta pari ad € 173.506,49 (cfr. documentazione di cui alla nota n. 676035 del 28.10.2024 del Dipartimento Economia e Finanze, della Regione Calabria).

Si chiedeva, altresì, di fornire indicazione circa eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2021/2023 e sul loro finanziamento, fornendo le attestazioni dei responsabili dei servizi per il caso di insussistenza. Occorreva, inoltre, riferire in merito ad eventuali transazioni stipulate nel triennio 2021/2023 a fronte di sentenze esecutive sfavorevoli. Su tali profili non è stato fornito alcun riscontro sia pure di segno negativo. Unica traccia circa l'insussistenza di DFB la si rinviene nei pareri del revisore.

8. Debiti di funzionamento, indicatore tempestività pagamenti

Specifico approfondimento istruttorio ha riguardato la situazione riferita ai debiti di funzionamento eventualmente accumulati nel triennio 2021-2023, di cui si chiedeva di documentare e dimostrare lo stato dei pagamenti.

Si chiedeva, altresì, di comunicare il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al triennio 2021/2023 avendo cura di indicare se e quali misure fossero state adottate al fine di ridurre l'indice e l'eventuale impatto da esse generato.

Nulla al riguardo è stato contro dedotto, da parte dell'ente e del revisore. Nell'ambito del parere reso sul rendiconto 2023, tuttavia, e con riguardo alla tempestività si legge che *"L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2023 **non abbiano** rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese, che **siano state** effettuate ottimistiche previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.*

A tal proposito il revisore evidenzia che l'andamento dei pagamenti non è in linea con quanto prevede la norma in materia, va altresì rimarcato che la gestione ordinaria dell'Ente necessita di una maggiore e oculata attenzione sotto tale aspetto e invita gli uffici preposti a voler verificare ante impegno la disponibilità finanziaria al fine di adempiere con tempestività alle obbligazioni assunte".

A ciò si aggiunga che nell'ambito del medesimo parere l'organo di revisione dichiara che l'ente:

- **non ha** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti...;
- in caso di superamento dei termini di pagamento **non sono state indicate** le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge;
- ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, **ha allegato** l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a 60,78 giorni⁶;
- non ha comunicato ai sensi dell'art. 1, comma 867, legge 145/2018, entro il 31 gennaio, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad euro 724.790,72. *L'ufficio Finanziario si trova sottorganico e non ha potuto effettuare l'adempimento che sarà effettuato entro il 31/07/2024, a seguito di sollecito;*

⁶ Perciò non rispettoso della normativa.

- non ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture⁷.....

Tenuto conto del quadro delineato dal revisore risulta evidente che il comune non ha rispettato le prescrizioni in materia di tempestività dei pagamenti e attivato le correlate misure. Allo stesso modo si evidenzia l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del TUEL.

9. Fondo risorse decentrate 2021/2023

L'esame istruttorio, condotto sia sui questionari che sui pareri del revisore, restituiva il seguente quadro:

- Negli esercizi 2021 e 2022 l'organo di revisione dichiara di non aver certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio e di non aver rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo. Dal questionario 2022, inoltre, emergeva sia la mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2022 che il mancato vincolo nel risultato di amministrazione delle corrispondenti somme.

Alla luce di quanto sopra, in sede istruttoria, veniva richiesto all'ente di riferire se al 31.12.2023 fosse stato approvato l'accordo integrativo decentrato, avendo cura di precisare, nell'ipotesi negativa, se fossero state vincolate nel risultato di amministrazione le somme corrispondenti. In caso positivo, invece, occorreva precisare se il revisore avesse reso il parere sull'accordo decentrato e sulla costituzione del fondo per il salario accessorio.

Su tali aspetti l'ente non ha fornito alcun riscontro.

Tuttavia, sia dal questionario sul consuntivo 2023 che dal parere dell'Organo di revisione sul rendiconto del medesimo esercizio, emerge che è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l'esercizio 2023 per il personale del comparto e che la costituzione del fondo per il salario accessorio (comparto) è stata certificata dall'organo di revisione.

In merito alle risultanze istruttorie il Collegio richiama il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con la deliberazione n. 20/SEZAUT/2024/QMIG: *«Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto*

⁷con integrazione dei rispettivi contratti individuali, tali per cui, in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.

unilaterale entro l'esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l'erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell'esercizio, l'impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione».

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

con riferimento al ciclo di bilancio 2018-2023 le seguenti irregolarità, rilevanti ai sensi dell'art. 148 *bis* TUEL:

- 1) gestione non ordinata della cassa nei termini di cui in motivazione;
- 2) risultato di amministrazione:
 - dubbia determinazione, per gli esercizi 2019 e 2021, della parte disponibile del risultato di amministrazione, in virtù della mancata conciliazione del fondo cassa finale (esercizio precedente) ed iniziale (esercizio successivo) nei termini di cui in parte motiva;
 - Assenza di FPV fino a tutto il 2022, anche in presenza dei presupposti per la sua costituzione; violazione del principio contabile 5.4.4 dell'allegato 4/2 per la dichiarata assenza di cronoprogrammi di investimento;
 - errata rilevazione, nelle scritture contabili dell'esercizio 2019, dei residui passivi di inizio esercizio (rispetto a quelli finali 2018), per i titoli I e II;
 - assenza del FAL, nell'esercizio 2019, con ripercussioni sul risultato finanziario di tale esercizio;
 - sottostima del FCDE esercizio 2019 per mancata considerazione nel calcolo delle risorse del titolo I, nonché per gli esercizi 2020 e 2023 nei termini di cui in motivazione.

- assenza nel 2021 del FGDC;
 - assenza, in tutto il periodo 2020/2023, di accantonamenti per indennità di fine mandato del Sindaco;
 - assenza di vincoli, per tutto il periodo 2018/2022;
 - mancata applicazione della quota riferita al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui come prima voce di spesa nell'esercizio 2019 e mancato ripiano della quota di disavanzo applicato nell'esercizio 2022;
- 3) scarsa capacità di riscossione, sia in conto competenza sia in conto residui, dei titoli I e III, con contestuale limitato grado di smaltimento dei medesimi residui attivi. Consistente eliminazione nel quadriennio 2020/2023 di residui attivi propri. Mancata concretizzazione, nell'ambito della gestione ordinaria e dei residui, delle entrate proprie riferite al servizio idrico e al servizio RSU;
 - 4) scarsa capacità di riscossione delle risorse non ricorrenti per recupero evasione tributaria, con conseguente mancato finanziamento delle spese di omologa natura;
 - 5) basse percentuali di pagamenti correnti in conto residui, rispetto alle consistenze dei correlati residui passivi mantenuti nel titolo I nonché dei pagamenti in conto competenza. Notevole eliminazione di residui passivi nella spesa corrente per il periodo 2020/2023;
 - 6) presenza di partite residuali attive e passive vetuste;
 - 7) presenza di debito idrico nei confronti della Regione Calabria;
 - 8) mancata adozione delle misure in materia di tempestività pagamenti;

DISPONE

Che il Comune di **Bagaladi** (RC) adotti, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate. In particolare, detto Ente deve:

- 1) attendere, per il futuro, ad una scrupolosa ed attendibile ricostruzione della propria cassa vincolata, mediante adozione della determina di cui al punto 10.6 dell'allegato 4/2. Adottare il sistema di rilevazione contabile delle entrate con vincolo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 180 e 185 TUEL; monitorare, con le verifiche di cassa trimestrali, le scritture dell'ente e del tesoriere, al fine precipuo di conseguire la corretta conciliazione delle disponibilità liquide vincolate.

- 2) provvedere ad una corretta stima di tutti gli accantonamenti e vincoli da apporre nel risultato di amministrazione al fine ultimo di conseguire un'attendibile parte disponibile del risultato medesimo. Prestare particolare attenzione alla quantificazione del FCDE;
- 3) efficientare l'attività di riscossione delle entrate correnti proprie e operare, altresì, la corretta valutazione in ordine al mantenimento di un credito;
- 4) efficientare la riscossione delle entrate riferite al recupero evasione;
- 5) prestare maggiore cura negli adempimenti propedeutici alla realizzazione delle entrate riferite alla TARI e ai proventi idrici, al fine di migliorare l'esecuzione dei correlati pagamenti;
- 6) vagliare con attenzione le ragioni del mantenimento dei residui, in particolare di quelli vetusti, attivi e passivi.
- 7) assolvere al pagamento dei debiti nei confronti della Regione Calabria;
- 8) attivare tutte le misure più idonee in tema di tempestività dei pagamenti;

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di **Bagaladi (RC)** per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di **Bagaladi (RC)**;

pubblicata dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.

Il Relatore

Emanuela Friederike Daubler

Il Presidente

Rossella Scerbo

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Manuela Giacobbe